



PROVINCIA DI LECCE

E

Protocollo N.0026017/2023 del 27/06/2023

Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.li  
**Provincia di LECCE**  
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
 Transizione Ecologica  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e.p.c. **COMUNE DI TAVIANO**  
[protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it)

**ASL Lecce Area Sud - SISP e SPESAL**  
[sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)  
[spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

**REGIONE PUGLIA**  
 Sezione Risorse Idriche  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.it)

**REGIONE PUGLIA**  
 SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGIO  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**BRI.ECO. srl**  
[brieco.srl@pec.it](mailto:brieco.srl@pec.it)

**OGGETTO: Proponente: BRI.ECO S.r.l.**

D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, relativo ad impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da opere di demolizioni o scavo, in zona industriale del Comune di Taviano (LE), ai Lotti n. 2a e 3a del Comparto 15 del P.I.P.

**Trasmissione parere.**

*Rif.nota Provincia di Lecce prot. n. 20938 del 23.05.23-Convocazione CdS (prot. ARPA n. 38360 del 23.05.23).*

Con riferimento alla nota ns. prot. n.38360 del 23.05.2023 con la quale la Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica convoca la seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno **27.06.2023**, si trasmettono le osservazioni per gli aspetti di competenza della scrivente Agenzia e si allegano i pareri specialistici e le relative richieste di chiarimenti/integrazioni.

La documentazione esaminata è quella pubblicata sul portale della Provincia di Lecce al seguente indirizzo: [https://www.provincia.le.it/paur\\_brieco](https://www.provincia.le.it/paur_brieco)

Premesso che:

- questa Agenzia ha fornito, con nota prot. n. 87906 del 30.12.2021, il proprio parere di competenza sulla documentazione presentata e pubblicata sul portale della Provincia di Lecce in data 21.03.2019, con il quale si chiedeva di fornire chiarimenti ed integrazioni ;



- il progettista ha inoltrato la documentazione integrativa, alla quale l'A.C. ha dato riscontro sollecitando un re instradamento dell'istanza ed un inquadramento del procedimento amministrativo nell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi, concernente il PAUR, fermo restando la validità degli atti tecnici già proposti e dei pareri già acquisiti di amministrazioni ed enti territoriali;
- gli elaborati tecnici allegati all'istanza ai fini dell'ottenimento del PAUR ex art.27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 sono stati rivisti ed aggiornati dal progettista secondo le prescrizioni fornite nel precedente parere;

Tutto ciò premesso, la presente valutazione si riferisce alla documentazione revisionata e pubblicata sul portale della Provincia di Lecce sopra riportato, in considerazione anche dell'aggiornamento della normativa sulla cessazione della qualifica dei rifiuti inerti (Decreto 27 settembre 2022, n.152).

## **1. Relazione tecnica generale<sup>1</sup>**

- 1.1 Il proponente dichiara che l'operazione di recupero effettuata presso l'impianto è l'operazione R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"<sup>2</sup>; non si comprende il motivo per cui non venga citata l'operazione di recupero R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche", fondamentale ai fini End of Waste (EoW). Si chiede di fornire chiarimenti in merito;
- 1.2 Si chiede al proponente di dettagliare per ogni codice EER in ingresso, i quantitativi massimi accettabili annualmente;
- 1.3 Il progettista dichiara una capacità produttiva dell'impianto pari a circa 333,33 tonnellate/giorno e circa 100.000,00 tonnellate/anno su 300 giorni lavorativi, delle tipologie di rifiuti elencati nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 ai punti 7.1, 7.3, 7.6, 7.17 e 7.30<sup>3</sup>. Tale dichiarazione non trova coerenza con le tipologie di rifiuti in ingresso da stoccare nella zona A, dove il progettista dichiara che saranno stoccate le tipologie di cui ai punti 7.1, 7.3, 7.6, 7.2 e 7.11<sup>4</sup>. Si chiede di chiarire tale discrepanza;
- 1.4 Per quanto concerne la corrispondenza tra quanto dichiarato dal Progettista e la "Planimetria di dettaglio tav.07-rev03", si chiede di aggiornare in merito ai seguenti disallineamenti:
- la ZONA A, relativa allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso da riciclare, sarà suddivisa in 6 spazi per lo stoccaggio delle 3 tipologie di rifiuti accettabili (Tipologia 7.1+7.3, tipologia 7.6, tipologia 7.2+7.11), ma in planimetria non si evince quali siano tali aree;
  - la ZONA B, relativa allo stoccaggio dei materiali riciclati in attesa di rispondenza ai requisiti prestazionali ed ambientali, sarà suddivisa in 5 spazi per lo stoccaggio delle categorie di prodotto destinato alla vendita, ma in planimetria se ne riportano solo 2, pertanto non si evince quali siano le aree riservate allo stoccaggio dei prodotti B1, B2, B3, B4 e B5;
  - la ZONA C, relativa allo stoccaggio dell'EoW, sarà suddivisa in 5 spazi per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti dal trattamento e destinati alla vendita, ma in planimetria tali 5 aree sono denominate con la dicitura utilizzata per la zona B; si chiede pertanto al proponente di chiarire

<sup>1</sup> Allegato A, rev.3 *Relazione Tecnica Generale*, Gennaio 2023

<sup>2</sup> Ibidem, pag.4/29

<sup>3</sup> Ibidem, pag.15/29

<sup>4</sup> Ibidem, pag.9-21/29



esattamente dove avvenga il deposito del materiale ancora in attesa della verifica di rispondenza e dove sia stoccato quello in vendita come EoW;

- 1.5 I codici EER che saranno trattati nell'impianto riguardano "rifiuti inerti non pericolosi" riportati nella relazione sono: 01.03.08, 10.12.08, 10.13.11, 17.03.02, 17.05.06 e 17.08.02<sup>5</sup>. Le tipologie di rifiuti trattabili presso l'impianto sono inoltre riportate negli allegati "All.00\_rev3\_Tabella codici CER" e "Relazione disciplina End of waste"<sup>6</sup>. Dei rifiuti riportati, quelli con codice EER 01.03.08, 17.05.06 e 17.08.02 non sono compresi nella tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 27 settembre 2022, n. 152 "Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato". Si chiede di rendere coerente l'elenco delle tipologie di rifiuti trattabili presso l'impianto con la normativa in vigore e di uniformare tale elenco in tutte le relazioni;
- 1.6 Relativamente alle matrici ambientali riguardanti "Acustica" e "Radiazioni ionizzanti" si rimanda alla valutazione dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. ARPA Puglia n. 45608 del 23/06/2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.
- 1.7 Si riscontra, inoltre, che il proponente ha riportato (All.00\_rev3\_Tabella codici CER) una quantità massima di rifiuti trattabili pari a 459,09 t/giorno, la quale eccede la capacità produttiva giornaliera dichiarata (333,33 t/g). Si chiede di fornire chiarimenti in merito.

## **2. Piano di Monitoraggio Ambientale<sup>7</sup>**

- 2.1 **Valutazione delle acque sotterranee (pag. 4-6):** così come già indicato nel parere ARPA trasmesso con protocollo ARPA Puglia n. 87906 del 30.12.2021, il proponente dichiara di aver previsto la misurazione della qualità delle acque sotterranee attraverso 3 pozzi di campionamento, non motivando la scelta del loro posizionamento in base al deflusso della falda sotterranea. Si chiede di integrare nel merito, fermo restando che devono essere individuati/realizzati allo scopo almeno n. 2 piezometri disposti ad una distanza pertinente, uno a monte e uno a valle idrogeologica dall'impianto, in considerazione della direzione del deflusso sotterraneo della falda. Tale individuazione dovrà essere supportata da una relazione idrogeologica sito-specifica a firma di tecnico abilitato. Nel PMA dovranno essere indicati altresì i parametri da monitorare, le frequenze di monitoraggio, le metodologie di campionamento e analisi, i valori limite da rispettare;
- 2.2 **Valutazione dello scarico delle acque meteoriche:** il proponente non fornisce un piano di monitoraggio riguardante lo scarico delle acque meteoriche. Si chiede di integrare con un elenco contenente la tipologia dei parametri da monitorare, i valori limite da rispettare, la frequenza del monitoraggio, i punti di campionamento e le metodologie di campionamento e analisi; Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., resta fermo il divieto di scarico delle sostanze previste al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.
- 2.3 **Rifiuti in ingresso:** il proponente dovrà implementare le seguenti procedure, all'interno del PMA, da applicare nella fase di accettazione:
- verifica analitica dei rifiuti in ingresso con modalità a campione per confermare gli esiti delle analisi dei produttori e le informazioni nella scheda di omologa/caratterizzazione;
  - indicazione del numero di controlli annuali previsti a campione;

<sup>5</sup> Ibidem, pag.17/29

<sup>6</sup> Allegato P, rev.3, Relazione disciplina end of waste, gennaio 2023, pag.10/20

<sup>7</sup> Allegato N, rev.3, Piano di Monitoraggio Ambientale, Gennaio 2023



- gestione dei carichi non conformi;
- 2.4 **Rifiuti in uscita:** il proponente dovrà implementare dei registri per il monitoraggio dei quantitativi dei rifiuti prodotti;
  - 2.5 **Emissioni in atmosfera:** Per le considerazioni in merito al monitoraggio delle emissioni in atmosfera si rimanda al parere del CRA di cui alla nota prot. ARPA Puglia n. 05647 del 25/01/2022 che si allega alla presente per completezza espositiva;
  - 2.6 Si specifica infine che dovrà essere compilato, entro il 30 aprile di ogni anno, il **Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET)** relativamente alle emissioni in atmosfera prodotte;
  - 2.7 **Rumore:** Per le considerazioni in merito al monitoraggio della componente “Rumore” si rimanda al parere dell’UOC Agenti Fisici del DAP di Lecce di cui alla nota prot. ARPA Puglia n. 45608 del 23/06/2023 che si allega alla presente per completezza espositiva;
  - 2.8 Nel PMA dovrà essere prevista una sezione relativa al monitoraggio dei **quantitativi di EoW** prodotto e ceduto, tramite la compilazione di appositi registri;
  - 2.9 Dovrà essere prevista inoltre una sezione relativa al monitoraggio di **emissioni eccezionali** (sversamenti, perdite, ecc) da registrare su apposito registro.

In definitiva si richiede l’aggiornamento del PMA, che deve essere visto come un “Progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell’opera<sup>8</sup>”, seguendo le indicazioni di massima nel seguito specificate: la tipologia dei parametri da monitorare, le componenti da indagare e la durata del monitoraggio dovranno essere proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente e dovranno interessare le fasi ante, in corso e post operam. A titolo esemplificativo le componenti/matrici ambientali da trattare dovranno necessariamente includere l’atmosfera, l’ambiente idrico, il suolo, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti, ecc.). Lo sviluppo del progetto di monitoraggio dovrà seguire uno schema tipo per ogni componente articolato in linea generale in: obiettivi specifici, localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio, parametri analitici da ricercare, frequenza e durata del monitoraggio, metodologie di riferimento (campionamento, analisi, elaborazione dati), valori limite normativi e/o standard di riferimento.

### **3. Applicazione della disciplina EoW<sup>9</sup>**

Il proponente riporta le procedure da mettere in atto per la corretta gestione dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero al fine della cessazione della qualifica di rifiuto, in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 152/2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”. In particolare, la relazione riporta l’elenco dei rifiuti trattati in azienda in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 152/2002, la procedura di verifica sui rifiuti in ingresso, la procedura di gestione delle non conformità, il processo di lavorazione minimo per il recupero dei rifiuti inerti, la verifica dei requisiti di qualità e la descrizione degli usi ammessi per l’aggregato recuperato. Infine, viene riportato il modello di *Dichiarazione di Conformità* contenente tutte le informazioni che attestino per ogni lotto, il rispetto delle condizioni e dei criteri adottati per la cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, il proponente dichiara che l’impresa si doterà della

<sup>8</sup> ex art. 22 comma 3, lett. e) del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>9</sup> Allegato P, rev.3 - *Relazione disciplina End of Waste aggiornata al DM 152/2022*, gennaio 2023.



certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e pertanto di un sistema di gestione contenente tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto per ogni lotto.

Si rappresentano nel seguito alcuni aspetti/criticità/carenze per cui la Scrivente ritiene necessario acquisire gli opportuni chiarimenti/integrazioni da parte del proponente:

- 3.1 Si chiede al proponente di predisporre e attuare un piano di formazione e aggiornamento almeno biennale per il personale adibito all'accettazione dei rifiuti. Di tale formazione deve essere disponibile un registro consultabile all'evenienza.
- 3.2 Non sono previsti controlli supplementari periodici, anche analitici, a campione sui rifiuti in ingresso ovvero ogni qual volta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità. Si chiede di integrare nel merito.
- 3.3 Si evidenzia che, a differenza di quanto indicato nella *Relazione Tecnica* e nell'*elenco codici CER trattabili presso l'impianto*, nella relazione EoW tra i rifiuti elencati non vengono riportati i seguenti codici EER:
  - 17.03.02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01". Si rammenta che per poter gestire tale rifiuto il proponente dovrà adeguarsi al DM n. 69/2018 in materia di "cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso";
  - 01.03.08, 10.12.08, 10.13.11, 17.05.06, 17.08.02. Si rammenta che per poter gestire tali rifiuti il proponente dovrà adeguarsi alle *Linee Guida n. 41/2022 SNPA per l'applicazione della disciplina EoW di cui all'art. 184-ter, c. 3, D. Lgs. 152/2006.*Si chiede pertanto al proponente di chiarire se intende gestire anche queste tipologie di rifiuto, con conseguente adeguamento alla relativa normativa, oppure se tali tipologie non saranno da tenere in considerazione come accettabili in ingresso.
- 3.4 Si evidenzia, inoltre, che il proponente menziona nella relazione le operazioni di recupero R3 e R12<sup>10</sup> che non vengono eseguite nell'impianto. Si chiede di riportare le operazioni di recupero corrette che saranno effettuate nell'impianto.

#### **4. Studio d'Impatto Ambientale<sup>11</sup>**

Si rappresentano nel seguito alcuni aspetti/criticità/carenze per cui la Scrivente ritiene necessario acquisire gli opportuni chiarimenti/integrazioni da parte del proponente:

- 4.1 Il proponente riporta tra le fasi principali del processo la frantumazione dei rifiuti, separazione del ferro e selezione granulometrica<sup>12</sup>. Si segnala che non è indicata la modalità di separazione degli altri rifiuti riportati nella Relazione Tecnica a pag. 23, quali legno e imballaggi misti.
- 4.2 Viene riportata come operazione da svolgere, di cui all'allegato C del D. Lgs. n. 152/2006, solo la modalità R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12"<sup>13</sup>. Si rimanda a quanto già espresso al punto 1.1 del presente parere.
- 4.3 L'elenco dei rifiuti trattati come riportato in tabella 3 non è completo di tutti i codici EER riportati nella tabella di cui all'*All.00, rev.3 "Tabella codici CER"*. Si chiede di riportare un elenco dei rifiuti completo e di riportare la normativa a cui fanno riferimento per la loro gestione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- 4.4 Viene riportata la tipologia 7.6 tra le tipologie di rifiuti recuperati ai sensi dell'Allegato 1 al D.M.05.02.1998, consistente in "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli di tiro al volo (17.03.02)". Si rimanda a quanto già espresso al punto 3.3 del presente parere.

<sup>10</sup> Ibidem, pagg.4-12/20

<sup>11</sup> Allegato B, rev.3 - *Studio d'Impatto Ambientale*, gennaio 2023

<sup>12</sup> Ibidem, pag. 5/40

<sup>13</sup> Ibidem, pagg.5-7/40



- 4.5 Vengono riportate le tipologie 7.17 e 7.30 tra quelle di rifiuti recuperati ai sensi dell'Allegato 1 al D.M.05.02.1998, consistenti in *rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [01.03.08] e sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [17.05.06]*<sup>14</sup>. Si rimanda a quanto già espresso al punto 3.3 del presente parere.
- 4.6 La tabella riportante "Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del DM 05/02/1998"<sup>15</sup> non è completa di tutti i codici EER trattabili nell'impianto. Così come già indicato nei paragrafi 1 e 3 del presente parere, si chiede di riportare correttamente i rifiuti trattabili e le relative quantità massime annuali di messa in riserva e accettabili in ingresso, Si chiede inoltre, di rendere coerente tale tabella con quella riportata nell'All 00 rev.3 Tabella Codici CER.
- 4.7 Non viene riportato il confronto con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (PRGRS) richiesto nel precedente parere, con particolare riferimento al rispetto dei criteri localizzativi (es. individuazione recettori sensibili o criteri escludenti); si chiede al proponente di integrare nel merito.
- 4.8 Non viene riportato uno studio sugli impatti cumulativi con altri progetti; si chiede al proponente di integrare nel merito.
- 4.9 In merito al paragrafo 3 "caratteristiche del progetto" si chiede di rendere coerente la descrizione delle tipologie dei rifiuti con i codici EER trattati e con i prodotti riciclati, come già sopra riportato nelle osservazioni prodotte per la Relazione Tecnica e la Relazione dell'end of waste.
- 4.10 Non è stato stimato l'**incremento del traffico veicolare indotto** in considerazione della presenza di mezzi pesanti in entrata/uscita dall'impianto che potrebbero congestionare la viabilità esistente, a differenza di quanto dichiarato dal proponente nel documento *Trasmissione chiarimenti/integrazioni al parere ARPA Puglia del 29.12.2021* (punto 3 par. Allegato B). Si chiede di integrare nel merito.
- 4.11 Relativamente alle **TERRE E ROCCE DA SCAVO** prodotte nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, si rileva l'assenza di riferimenti espliciti alla prevista gestione dei suddetti materiali escavati ed agli eventuali **adempimenti previsti dal DPR 13 giugno 2017, n. 120**, a differenza di quanto dichiarato dal proponente nel documento *Trasmissione chiarimenti/integrazioni al parere ARPA Puglia del 29.12.2021* (punto 5 par. Allegato B). Si richiede pertanto di specificare la loro stima in m<sup>3</sup>, la qualificazione giuridica (sottoprodotti, rifiuti, ecc.) oltreché le modalità di gestione.
- 4.12 In ordine alla stima dei **potenziali impatti gravanti sulle componenti ambientali**, si riscontra l'assenza di una valutazione degli impatti per la **fase di esercizio** per molteplici matrici (salute pubblica, uso del suolo, consumo di energia, gestione dei rifiuti prodotti, ecc.); si rileva inoltre l'assenza di valutazioni appropriate afferenti la **fase di cantiere** che, nel caso di specie, annovera delle attività di entità rilevante (scavi e movimenti terra come ad es. per la realizzazione pesa o impianto di depurazione acque meteoriche).  
Tale integrazione, già richiesta da questa Agenzia con nota prot. 82191 del 02.11.2021, non è presente nel nuovo elaborato, a differenza di quanto da egli dichiarato nel documento *Trasmissione chiarimenti/integrazioni al parere ARPA Puglia del 29.12.2021* (punto 2 par. Allegato B).

<sup>14</sup> Ibidem, pag.10-11/40

<sup>15</sup> Ibidem, pag.12/40



Si invita pertanto il proponente ad aggiornare il SIA approfondendo la valutazione degli impatti, anche in fase di cantiere, individuando ed esplicitando nel dettaglio le relative misure di mitigazione/compensazione assenti nel relativo elaborato.

- 4.13 Relativamente alle matrici ambientali riguardanti **“Acustica”** si rimanda alla valutazione dell’Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. ARPA Puglia n. 45608 del 23/06/2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.
- 4.14 Per le considerazioni in merito alla **Modellistica sulla Dispersione delle Polveri in Atmosfera** si rimanda al parere del CRA di cui alla nota prot. ARPA Puglia n. 05647 del 25/01/2022 che si allega alla presente per completezza espositiva.

## **5. Acque Meteoriche di Dilavamento**<sup>16</sup>

L’area di raccolta delle acque meteoriche (Area 1) comprende tutta l’area dove viene svolta l’attività di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (Area A) e l’area dove viene realizzata la lavorazione e lo stoccaggio dei materiali lavorati in attesa della verifica di rispondenza (Area B), con superficie pari a 2.300 mq. Lo scarico delle acque depurate in eccesso avverrà sul suolo tramite trincea drenante nel punto identificato dal proponente con le coordinate geografiche UTM 33 Nord WGS84: 761697 Esst, 4432059 Nord.

Fermo restando la valutazione sul corretto adempimento al R.R. 26/2013 in capo a codesta Autorità Competente, si evidenzia al proponente la necessità di garantire lo svuotamento della vasca delle acque di prima pioggia entro le 48 ore successive all’evento piovoso. La vasca dovrà essere sempre svuotata nei tempi richiesti, indipendentemente dal volume di acqua presente, prendendo in considerazione, se necessario, un sistema automatizzato di rilancio.

Come già indicato al punto 2.2 del presente parere, le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., resta fermo il divieto di scarico delle sostanze previste al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. ed ii.

Stante quanto su rappresentato, la valutazione tecnica dell’Agenzia resta subordinata al superamento delle criticità/carenze evidenziate e alla conseguente produzione dei necessari chiarimenti/integrazioni.

**Direttore UOC Servizio Territorio ad interim**  
*dott.ssa Anna Maria D’Agnano*

**Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.**  
*dott. Antonio D’Angela*

**Il GdL**  
dott.ssa sc. amb. Sabina Calogiuri  
dott. ing. Riccardo Iennarelli

<sup>16</sup> Allegato F - *Acque meteoriche di dilavamento*, Settembre 2018; Tav.13, rev3, Gennaio 2023



Documento firmato digitalmente  
Comunicazione interna



[Co. Att.: V6\_CM]

Al Funzionari Istruttori del Servizio Territoriale  
Dott.ssa Sabina Calogiuri  
Dr. Ing. Riccardo Iennarelli

e p.c. T.I.F. Dr.ssa Immacolata Arnesano  
Dirigente della U.O.S. Agenti Fisici  
Direttore del Dipartimento

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs n. 152/2006, relativo ad un impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da opere di demolizione o scavo, in zona industriale del comune di Taviano (LE), ai lotti n. 2° e 3° del Comparto 15 del P.I.P. Proponente: BRIECO S.r.l. con sede a Taviano in via M. Serao n. 11. Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/91 e s.m.i., per il giorno 27/06/2023. Contributo specialistico Agenti Fisici.**

**Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 20938 del 23/05/2023 acquisito al prot. Arpa Puglia n. 38360 del 23/05/2023**

Con riferimento al provvedimento in oggetto avviato dalla Provincia di Lecce Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, e alla indizione della CdS con la nota indicata in epigrafe, si fornisce il contributo specialistico in tema di Agenti Fisici. La documentazione a cui si è fatto riferimento è quella messa a disposizione sul Portale Ambientale della Provincia di Lecce al link<sup>1</sup>. Nell'ambito del precedente procedimento coordinato di Valutazione d'Impatto ambientale (VIA) e di Autorizzazione Unica (A.U.) e a valle della CdS riunitasi il 01/12/2021, sono stati formulati i pareri AFLE prot. n. 86668 del 22/12/2021 per la componente "rumore" e prot. n. 86907 del 23/12/2021 per la componente "radiazioni ionizzanti". La documentazione trasmessa dal proponente contiene tra l'altro i riscontri ai predetti pareri.

1

### SEZIONE 1 – Componente ambientale "Rumore"

Per tale componente sono stati esaminati i seguenti elaborati:

1. BRI.ECO ALL\_A\_rev 3\_RELAZIONE TECNICA GENERALE;
2. BRI.ECO ALL\_B\_rev 3\_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE;
3. BRI.ECO ALL\_D\_Rev\_3\_RT\_ACUSTICA\_PREVISIONALE;
4. BRI.ECO ALL\_N\_rev 3\_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE;
5. BRI.ECO TAV\_03\_rev3\_ORTOFOTO ED ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE.

Dall'istruttoria condotta è emerso che il proponente ha recepito le indicazioni contenute nel ns. parere prot. n. 86668/2021, aggiornando la valutazione di impatto acustico a cura di un TCA, che sulla base delle misure eseguite e delle simulazioni numeriche eseguite, prendendo in esame le future sorgenti specifiche di rumore, ha dimostrato che sia in ambiente esterno che abitativo saranno rispettati i limiti acustici di riferimento.

<sup>1</sup> [https://www.provincia.le.it/paur\\_brieco/](https://www.provincia.le.it/paur_brieco/)

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici**

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce  
Tel. 08321810011

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)





Per ciò che attiene il Piano di Monitoraggio Ambientale si sono previste in fase post-operam, verifiche acustiche annuali da parte di un TCA ,ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e s.m.i. e della L.R. 3/2002. Si fa presente che le postazioni di misura dovranno essere eseguite presso i recettori individuati in fase previsionale, che dovranno essere georeferenziate. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione.

## SEZIONE 2 – Componente ambientale “Radiazioni Ionizzanti”

Per tale componente sono stati esaminati i seguenti elaborati:

1. BRI.ECO ALL\_00\_RISPOSTE SINOTTICHE PARERE ARPA DEL 29.12.2021;
2. BRI.ECO ALL\_A\_rev 3\_RELAZIONE TECNICA GENERALE;
3. BRI.ECO ALL\_00\_rev3\_TABELLA CODICI CER.

Dall’istruttoria condotta è emerso che il proponente ha deciso di escludere dal proprio ciclo lavorativo i rifiuti da trattare con codice [100299], [120101], [120102], [120103] e [101112] e quelli con il codice [200301] relativo ai rifiuti urbani non differenziati, per i quali il combinato disposto del DM 5/2/1998 allegato 1 sub allegato 1 e la D.G.R. n. 1096 del 05/06/2012, stabilisce il controllo della eventuale presenza di radioattività ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, come sostituito dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. In tale circostanza si sarebbe dovuta eseguire la sorveglianza radiometrica dei materiali in ingresso, dotandosi di portali radiometrici e relative procedure e componenti strutturali, con la nomina di un Esperto di Radioprotezione. Pertanto, alla luce di quanto emerso in istruttoria trattandosi di rifiuti inerti da costruzione e demolizione la cui origine deriva da costruzioni, ampliamenti, riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni e demolizioni di edifici, di opere civili o di infrastrutture viarie, il Proponente sulla base dei codici CER dichiarati, non è tenuto alla sorveglianza radiometrica ai sensi della citata normativa.

Si rimette per quanto di competenza.

Lecce, 23/06/2023

Il Funzionario Incaricato

Dr. Antonio Renna

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici**

Via Miglietta, 2 –73100 Lecce  
Tel. 08321810011

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

POSTA INTERNA

c.a. Direttore DAP LE  
Direzione STLE

p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: Progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti da ubicare nel comune di Taviano (Le). Proponente: Bri.Eco s.r.l. - Rif. pratica CRA\_AA\_94/2021.

In riferimento alla pratica in oggetto, vista la documentazione prodotta dal Proponente, in particolare l'elaborato "Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale Calpuff – All. E, REV. 1 giugno 2021" ed il PMA<sup>1</sup>, per quanto di competenza di questo servizio, si trasmettono le seguenti valutazioni.

In premessa, si riportano le dichiarazioni del Proponente sull'assetto impiantistico previsto:

- L'impianto consiste in una piazzola in calcestruzzo con superficie pari a 2300 mq;
- Si stima che le ore lavorate possono essere 8 al giorno per circa 220 giorni/anno, per un quantitativo trattabile massimo annuo di rifiuti pari a 100.000 tonnellate;

il che risulta essere la base per tutte le valutazioni conseguenti.

Ai fini della valutazione delle emissioni di polveri, il Proponente ha considerato, come possibili fonti, le seguenti fasi del ciclo produttivo:

- Trasporto rifiuti su sterrato;
- Carico e Scarico materiale rifiuti inerti;
- Frantumazione e vagliatura dei rifiuti inerti;
- Formazione e stoccaggio dei cumuli;
- Erosione del vento dai cumuli;
- Nastro trasportatore;
- Combustione dei motori dei mezzi di trasporto.

Relativamente alla stima delle emissioni di polveri (PM10 e PM2.5) generate dalle attività dell'impianto, si afferma che lo studio è stato eseguito considerando i vari contributi emissivi, secondo quanto riportato nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", redatte da ARPAT. Tali linee utilizzano come riferimento metodologico l'EPA AP-42 (Fifth Edition, Volume I Chapter 13). Relativamente alle emissioni gassose e di particolato generate dai mezzi di trasporto, si afferma che i relativi fattori di emissione sono stati ricavati da CORINAIR (Part B, I.A.3.b Road Transport GB2013 Update Sept2014).

Inoltre, il Proponente ha assunto, relativamente all'emissione associata al transito di mezzi su strade non asfaltate, un valore del silt (ossia del contenuto in limo del suolo) pari al 3,6%, anziché un valore all'interno dell'intervallo 12-22%, come invece consigliato -in assenza di specifici dati misurati-

---

<sup>1</sup> ALLEGATO N - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (REV 02 – MARZO 2021)

dalle “Linee guida per la valutazione di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti” (par. 1.5), elaborate da ARPA Toscana. Il Proponente ha giustificato tale scelta, precisando di aver fatto riferimento all’analisi granulometrica di materiale di tipo MPS presente presso un impianto analogo. Dal momento che questo parametro incide significativamente sulle emissioni (a parità degli altri parametri il raddoppio della percentuale di silt amplifica l’emissione risultante di circa 1.9 volte), si raccomanda di prevedere opportune misure di abbattimento e controllo, già previste nel par. 1.5.1 delle stesse linee guida (restrizione limite velocità dei mezzi, bagnamento, ecc.). Si chiede, oltre a quanto su richiamato, di integrare le misure di contenimento delle polveri con la:

- a) riduzione o sospensione (nel caso di vento forte) delle attività di cava, in particolare della movimentazione di materiali pulverulenti (caricamento e trasporto su autocarro), in condizioni di vento moderato o forte (rispettivamente superiore a 6 m/s e a 10 m/s).

La valutazione modellistica di impatto è stata eseguita mediante l’applicazione del modello CALPUFF, inizializzato con l’output meteorologico del modello diagnostico CALMET per l’anno 2015. CALMET è stato applicato su un dominio avente estensione pari a 20km x 20km e risoluzione pari a 1km. I campi meteorologici di inizializzazione al CALMET sono stati forniti dalla Società Maind s.r.l., partendo dai dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO presenti nell’area.

Il Proponente ha mostrato un’analisi statistica dei dati meteorologici utilizzati per le simulazioni, facendo riferimento al punto di griglia più prossimo all’impianto, di cui sono state fornite le coordinate. In particolare il Proponente ha presentato la rosa dei venti relativa all’intero periodo considerato per la simulazione (riferita allo stesso punto) e le rose dei venti stagionali, la tabella della distribuzione statistica delle velocità del vento e l’andamento mensile della temperatura e della precipitazione cumulata. Ha altresì integrato tale analisi con gli andamenti annuali dei parametri LMO e Hmix. In merito a quest’ultimo parametro, il Proponente ha presentato il grafico dell’andamento del giorno tipo stagionale; tuttavia si osserva che tale grafico mostra un andamento che non è coerente né con quello tipico del parametro che rappresenta (che, come noto, non assume valori negativi), né con l’andamento annuale dello stesso presentato alla pag.106 del documento. Si ritiene che il Proponente abbia erroneamente riportato il grafico con l’andamento del giorno tipo stagionale per il parametro LMO, invece che per l’Hmix.

Per le simulazioni con CALPUFF, il Proponente ha utilizzato una griglia di calcolo coincidente con quella meteorologica ed una griglia di salvataggio, interna a quella di calcolo, ottenuta applicando alla prima un fattore di *nesting* pari a 10.

Relativamente alla presentazione dei risultati, il Proponente ha fornito le mappe degli indicatori statistici normati (D.lgs. n.155/2010) relativi alle ricadute del solo impianto per il PM10, il PM2.5 e per NO2. Inoltre, allo scopo di fornire evidenza circa la valutazione della conformità dell’impianto agli standard prescritti dal D.lgs. n.155/2010, sono stati forniti i risultati comprensivi dei valori di fondo, utilizzando i dati misurati nel 2015 dalla centralina di Cerrate.

I risultati presentati non mostrano la presenza di criticità.

### PMA

Relativamente al par.2 del PMA, *Valutazione delle emissioni da polveri diffuse*, si chiede di revisionare/integrare l'elaborato con:

- b) una tabella sinottica che indichi in particolare i) gli inquinanti; ii) i metodi normati/certificati idonei e aggiornati per le analisi delle polveri e del PM10/PM2.5, inquinanti questi ultimi che hanno un riferimento normativo utile per confronto e che tra l'altro sono stati utilizzati nello studio modellistico per la dimostrazione di compatibilità ambientale; iii) la frequenza di monitoraggio;
- c) il numero dei punti di monitoraggio dovrà essere esteso a due, di monte/valle rispetto alla direzione prevalente del vento all'atto dei monitoraggi; inoltre, nelle relazioni di monitoraggio<sup>2</sup> dovranno essere riportate le coordinate dei punti scelti;
- d) i dati di monitoraggio dovranno essere accompagnati dai principali dati meteo (direzione e velocità del vento, pioggia) relativi alle fasi di campionamento.

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.  
Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile  
Centro Regionale Aria  
*Dott. Domenico Gramegna*

G.d.L.: *Dott.ssa A. Morabito, Ing. I. Schipa, Dott. T. Pastore*

---

<sup>2</sup> da trasmettere agli enti competenti (A.C. - ARPA), secondo autorizzazione